REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/80 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1980

che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che, salvo casi particolari, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1430/79, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione è subordinato alla presentazione di una domanda alle autorità competenti; che l'articolo 16, primo comma, di detto regolamento precisa che tale domanda deve essere depositata presso l'ufficio doganale in cui i dazi all'importazione o all'esportazione sono stati contabilizzati, a meno che le autorità competenti non designino a tal fine un altro ufficio;

considerando che l'articolo 16, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 dispone che la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi deve essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone, in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima; che pertanto è opportuno precisare le dichiarazioni che deve contenere detta domanda nonché i documenti che devono essere ad essa allegati;

considerando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, potrebbe non essere in grado di fornire taluni elementi d'informazione o alcuni documenti esigibili; che è opportuno fissare a quali condizioni una domanda incompleta è tuttavia ricevibile da parte delle autorità competenti sebbene queste ultime possano esaminare detta domanda solo qualora essa venga completata entro il termine stabilito dalle autorità medesime;

considerando che occore precisare la procedura che le autorità competenti dovranno applicare per l'istruzione della domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, soprattutto nel caso in cui la merce che ha dato origine alla contabilizzazione dei dazi di cui viene richiesto il rimborso o lo sgravio si trova nella sfera di competenza di un ufficio doganale diverso da quello incaricato di deliberare in merito a tale domanda;

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79 la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi è subordinata, nella maggior parte dei casi, alla rispedizione o alla distruzione della merce oppure ad un'utilizzazione che comporti gli stessi effetti economici; che occorre accertare che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte prima di procedere alla decisione di rimborso o di sgravio;

considerando che, tenuto conto dell'unicità del territorio doganale della Comunità, deve essere consentito al beneficiario di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi di adempiere alle formalità doganali relative all'esportazione, alla distruzione o ad ogni altra utilizzazione della merce cui è subordinata l'esecuzione di tale decisione, in un ufficio doganale di sua scelta purché abilitato ad effettuare l'operazione richiesta; che occorre tuttavia fissare un termine per l'espletamento di tali formalità doganali in modo da evitare abusi;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 prevede che quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione, l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

considerando che, per ragioni di funzionalità, è opportuno prevedere che l'ufficio doganale presso il quale, nella fattispecie, deve essere depositata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi è quello in cui questi ultimi sono stati contabilizzati oppure un altro ufficio doganale a tal fine designato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio di detta contabilizzazione; che l'istruzione della domanda e l'esecuzione dell'eventuale decisione favorevole ad essa relativa devono essere attuate in base agli stessi principi applicati quando la merce si trova nello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale presso il quale viene depositata la domanda di rimborso o di sgravio; che occorre tuttavia istituire le necessarie misure di assistenza amministrativa affinché l'autorità incaricata di deliberare in merito alla domanda possa appurare che le condizioni esigibili per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi sono soddisfatte e che sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata l'esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, cessano di trovarsi in libera pratica i prodotti importati da paesi terzi che, dopo essere stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che potevano essere sugli stessi riscossi, costituiscono oggetto di un ristorno totale

[1] GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

o parziale di questi dazi e tasse; che è necessario, per ragioni di chiarezza giuridica e segnatamente ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), determinare con precisione il momento in cui questa situazione è attuata quando il rimborso o lo sgravio dei dazi siano subordinati alla condizione che le merci siano rispedite fuori della Comunità, distrutte o poste sotto un altro regime doganale; che, al fine di evitare ogni rischio di frodi in materia, è necessario prevedere che questo momento sia quello in cui sono espletate le formalità doganali necessarie per la rispedizione delle merci o per il loro collocamento sotto il regime doganale previsto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79, in appresso denominato «regolamento di base».

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) *dazi:* tanto i dazi all'importazione quanto i dazi all'esportazione quali sono definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base;

b) *ufficio doganale:* ogni ufficio competente per l'applicazione del presente regolamento, anche se questo ufficio non appartiene all'amministrazione delle dogane;

c) *ufficio di contabilizzazione:* l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;

d) *autorità di decisione:* l'autorità dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a deliberare in merito a detta domanda;

e) *autorità di controllo:* l'ufficio doganale nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio e che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;

f) *autorità di esecuzione:* l'ufficio doganale che adotta le necessarie misure per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi.

3. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità di decisione, di autorità di controllo e di autorità di esecuzione.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

TITOLO I

Disposizioni relative alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere gli elementi d'informazione sottoelencati, a meno che taluni di essi siano giudicati non necessari dall'autorità di decisione per deliberare in merito alla domanda medesima:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) la designazione dell'ufficio di contabilizzazione;

c) i riferimenti al documento che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;

d) la descrizione della merce (quantità, specie, valore);

e) l'indicazione esatta del luogo in cui si trova la merce;

f) quando la merce si trova nella sfera di competenza di un ufficio doganale diverso dall'ufficio di contabilizzazione, l'indicazione esatta di tale ufficio doganale (autorità di controllo);

g) l'importo dei dazi di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;

h) i precisi motivi invocati per la concessione del rimborso o dello sgravio;

i) salvo i casi di cui all'articolo 2 del regolamento di base, l'indicazione dell'utilizzazione o della destinazione cui il richiedente intende destinare la merce di cui trattasi, secondo le possibilità previste in ciascun caso dal regolamento di base (rispedizione al di fuori della Comunità, dichiarazione per un altro regime doganale, distruzione o consegna ad una opera di beneficenza);

j) quando il richiedente invoca l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di base, il nome e l'indirizzo dell'opera di beneficenza alla quale la merce dovrebbe essere consegnata;

k) quando il richiedente non è la stessa persona che ha corrisposto o che è tenuta a corrispondere i dazi che formano oggetto della domanda di rimborso e di sgravio, l'indicazione del titolo in base al quale tale domanda è stata avanzata;

l) quando la domanda si riferisce alle disposizioni degli articoli 7 o 12 del regolamento di base, l'indicazione della quantità, della specie e del valore del materiale destinato a rimanere nella Comunità.

La domanda deve anche menzionare, eventualmente, che il richiedente invoca l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base.

2. Gli Stati membri possono stabilire che l'indicazione di cui al paragrafo 1, lettera g), non sia esigibile.

3. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi venga compilata su un formulario particolare.

Essi possono anche prevedere che, nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la domanda di rimborso o di sgravio sia redatta in forma semplificata.

Articolo 3

1. Alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi devono essere allegati tutti i documenti che possono consentire all'autorità di decisione di deliberare in merito alla domanda medesima.

2. Inoltre, fatte salve le disposizioni specifiche in materia adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguarda una merce che ha dato luogo, al momento della relativa presentazione della dichiarazione in dogana, alla produzione di certificati di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, alla domanda deve essere allegato anche un attestato delle autorità incaricate del rilascio di detti certificati attestante che sono state intraprese le opportune misure al fine di annullarne, in quanto necessario, gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

— nel caso in cui l'autorità presso cui è depositata la domanda sia essa stessa incaricata del rilascio dei certificati in parola,

oppure

— nel caso in cui il motivo invocato a sostegno della domanda consiste in un errore materiale privo di incidenza sull'imputazione dei suddetti certificati.

Articolo 4

1. L'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi può accettare una domanda che non contiene tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari in applicazione dell'articolo 2 e tutti gli elementi esigibili in applicazione dell'articolo 3. Tuttavia, salvo il caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la domanda può essere accolta soltanto se contiene almeno gli elementi di cui alle lettere a), b), c), h) e k) dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione del precedente paragrafo 1, le autorità competenti fissano un termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti la cui data di scadenza può, eventualmente, eccedere quella del termine previsto, nel caso particolare per il deposito della domanda medesima, dal regolamento di base.

3. Qualora non venga rispettata la scadenza fissata dalle autorità competenti in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Il richiedente ne è immediatamente informato.

Articolo 5

Fino a quando non sia stato deciso in merito alla domanda, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello precisato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), senza che il richiedente ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale presso il quale la domanda è stata depositata; spetta a quest'ultimo informare l'autorità di decisione qualora il medesimo non sia stato designato quale autorità di decisione stessa.

Articolo 6

Se la domanda di rimborso o di sgravio di dazi riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere ad un controllo della merce, specialmente al fine di assicurarsi che le condizioni previste dal regolamento di base per beneficiare del rimborso o dello sgravio sono debitamente soddisfatte, l'autorità di decisione prende ogni misura utile a tal fine, eventualmente inviando all'autorità di controllo una domanda che indichi con precisione la natura delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'autorità di controllo evade il più sollecitamente possibile la richiesta dell'autorità di decisione e comunica a quest'ultima le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

Articolo 7

1. L'autorità di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera il più sollecitamente possibile in merito alla domanda e comunica per iscritto al richiedente la propria decisione.

2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

Secondo il caso, nella decisione devono figurare tutti i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

a) le informazioni che consentono di identificare la merce cui la decisione si applica;

b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi con riferimento al corrispondente articolo del regolamento di base;

c) l'utilizzazione o la destinazione della merce, secondo quanto previsto dal regolamento di base nel caso particolare in oggetto (rispedizione fuori della Comunità, dichiarazione per un altro regime doganale, distruzione o consegna ad un'opera di beneficenza);

d) l'eventuale possibilità di depositare la merce in magazzini doganali o in zona franca, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base;

e) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi; tali termine non può comunque eccedere due mesi a decorrere dalla data della notifica al beneficiario;

f) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi sarà effettivamente concesso soltanto dopo che l'autorità di esecuzione avrà certificato presso l'autorità di decisione che sono state debitamente espletate le formalità alle quali sono subordinati il rimborso o lo sgravio medesimi;

g) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;

h) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che quest'ultimo è tenuto a consegnare l'originale della decisione all'autorità di esecuzione, la cui designazione è a sua discrezione, al momento della presentazione delle merci.

Articolo 8

1. L'autorità di esecuzione interviene per assicurarsi:

— se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), sono rispettate;

— in tutti i casi, che alla merce è effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista dalla decisione di rimborso o di sgravio dei dazi.

2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale o in zona franca è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere compiute presso l'autorità di esecuzione.

3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista dalla decisione di concessione di rimborso o di sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'autorità di esecuzione, la prova deve essere fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5, rilasciato ed impiegato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, relativo alle disposizioni di applicazione nonché alle misure di semplificazione del regime del transito comunitario [1], e alle disposizioni del presente articolo.

In questo esemplare di controllo T n. 5 la sezione «menzioni speciali» deve essere completata come segue:

a) la casella n. 101 deve indicare la voce o la sottovoce della tariffa doganale comune afferente alle merci spedite;

b) la casella n. 103 deve indicare la quantità o la massa netta in tutte lettere;

c) la casella n. 104 deve essere compilata sia cancellando la menzione «altre» al secondo trattino, sia cancellando la menzione «uscita dal territorio geografico della Comunità», al primo trattino e aggiungendo al secondo una delle menzioni seguenti:

— consegna gratuita all'opera di beneficenza seguente:,

— distruzione sotto controllo doganale;

— collocamento sotto il regime doganale seguente:,

nonché la menzione «(regolamento (CEE) n. 1574/80)»;

d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione di rimborso o di sgravio dei dazi.

4. L'ufficio doganale competente che constata o fa constatare sotto la propria responsabilità che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista riempie la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» aggiungendovi sia la frase «hanno lasciato il territorio geografico della Comunità il . . .» con la data di esportazione delle merci, sia la frase «hanno ricevuto la destinazione indicata al recto il . . .» con la data relativa.

5. Se l'autorità di esecuzione si è assicurata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono osservate ne dà attestato all'autorità di decisione.

Articolo 9

Quando l'autorità di decisione ha deliberato favorevolmente su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, essa procede effettivamente a tale rimborso o a tale sgravio se dispone dell'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

La inosservanza del termine fissato nella decisione per l'espletamento delle formalità alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi, comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, a meno che il beneficiario della decisione provi di non aver potuto osservare detto termine per caso fortuito o per forza maggiore.

TITOLO II

Disposizioni relative all'assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri

Articolo 10

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili quando la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i dazi medesimi.

CAPITOLO I

Rimborso o sgravio di dazi all'importazione

Articolo 11

La domanda di rimborso o di sgravio di dazi all'importazione deve essere depositata presso l'ufficio di contabilizzazione dei dazi medesimi, o presso un altro ufficio a tal fine designato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova detto ufficio di contabilizzazione; spetta a detto ufficio trasmetterla immediatamente, dopo la sua accettazione, eventualmente alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, all'autorità di decisione qualora non sia stato esso stesso designato quale autorità di decisione.

Articolo 12

Nei casi di cui all'articolo 6, primo comma, la domanda fatta dall'autorità di decisione all'autorità di controllo è redatta per iscritto in duplice esemplare sul documento del modello figurante nell'allegato I. Debbono esservi aggiunte, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'autorità di controllo di procurarsi informazioni o di effettuare i controlli richiesti.

Articolo 13

1. Entro il termine di due settimane dalla data di ricezione della domanda, l'autorità di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità di decisione. Essa indica i risultati del suo intervento nella parte riservata a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 12, e rinvia quest'ultimo all'autorità di decisione con la totalità dei documenti che le erano stati trasmessi.

2. Se non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda che le è stata trasmessa inviando all'autorità di decisione copia del documento di cui all'articolo 12 dopo avervi apposto le annotazioni del caso.

Articolo 14

L'attestazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è fornita all'autorità di decisione dall'autorità di esecuzione mediante un documento corrispondente al modello figurante all'allegato II.

Articolo 15

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità di decisione, si ricavano rottami e residui assoggettabili a dazi all'importazione che non sono oggetto di una dichiarazione per l'esportazione fuori della Comunità o per il collocamento in deposito doganale o in zona franca, l'autorità di esecuzione si assicura che i relativi dazi vengano riscossi.

Tuttavia, se la distruzione è stata autorizzata in anticipo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, l'autorità di esecuzione può chiedere che sia prestata una garanzia per detti dazi fino a quando l'autorità di decisione abbia deliberato definitivamente sulla domanda di rimborso o di sgravio. La riscossione di questi dazi sarà effettiva soltanto se l'autorità di decisione delibera favorevolmente sulla domanda che le è stata sottoposta.

CAPITOLO II

Rimborso o sgravio dei dazi all'esportazione

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 si applicano per quanto di ragione in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 17

1. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato, alla condizione che la merce sia rispedita fuori della Comunità o introdotta in deposito doganale, in zona franca o posta sotto qualsiasi altro regime doganale diverso dalla libera pratica, detta merce è, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 222/77, considerata non più rispondente alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, dal momento in cui è stata oggetto della relative formalità doganali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, ai rottami e residui assoggettabili a dazi all'importazione, risultanti dalla distruzione di una

merce per la quale la concessione del rimborso o dello sgravio è stata subordinata a tale condizione, dal momento in cui la distruzione è stata effettuata.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI
DOMANDA DI CONTROLLO

(Applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione)

(Recto)

1. Designazione e indirizzo completo dell'autorità di decisione:

2. Riferimento al fascicolo dell'autorità di decisione:

3. Designazione e indirizzo completo dell'autorità di controllo:

4. Nome, indirizzo completo della persona presso la quale le informazioni richieste possono essere ottenute o che può assistere l'autorità di controllo:

5. Indicazione precisa del luogo in cui si trova la merce (1):

6. Oggetto della domanda:

— ottenimento delle informazioni seguenti:

— esecuzione dei controlli seguenti:

7. Luogo e data:

8. Firma e timbro ufficiale

9. Elenco dei documenti allegati:

(1) Da compilare se necessario.

RISPOSTA DELL'AURORITÀ DI CONTROLLO (1)

ACCUSA DI RICEVUTA (1)

(Verso)

Informazioni ottenute:

Risultati dei controlli effettuati:

12. Luogo e data:	13. Firma e timbro ufficiale

(1) Cancellare la menzione inutile.
Un'accusa di ricevuta deve essere compilata dall'autorità di controllo soltanto se essa non è in grado di dar seguito alla richiesta entro un termine di due settimane a decorrere dalla data della sua ricezione. Essa è compilata sulla copia del presente documento.

ALLEGATO II

ATTESTATO PER LA CONCESSIONE DI UN RIMBORSO O DI UNO SGRAVIO DI DAZI

(Applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione)

(Recto)

1. Designazione e indirizzo completo dell'autorità di esecuzione:

2. Riferimento alla decisione di rimborso o di sgravio:

3. Nome e indirizzo completo del beneficiario della decisione:

4. Descrizione dettagliata della merce	5. Quantità o massa netta

6. Si certifica con la presente che, conformemente alla decisione di cui alla casella n. 2, la merce sopra indicata è stata il (data)

- ☐ esportata fuori della Comunità
- ☐ introdotta in deposito doganale
- ☐ consegnata gratuitamente all'opera di beneficenza indicata nella decisione
- ☐ distrutta sotto controllo doganale
- ☐ introdotta in zona franca
- ☐ posta sotto il regime doganale indicato nella decisione

Riferimento al documento doganale eventuale:

A questa data, la merce soddisfaceva alle condizioni richieste per la concessione del rimborso o dello sgravio (1).

..... (Luogo)

..... (Data)

Firma e timbro dell'autorità di esecuzione

(1) Quando l'autorità di esecuzione constata che la merce non soddisfa più a queste condizioni, essa cancella questa menzione e indica al verso (parte «osservazioni») le constatazioni che essa ha effettuato.

OSSERVAZIONI

(Verso)